

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
"IL TRE RUOTE EBBRO"
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**



COSTITUZIONE E SEDE

Art.1 Ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 (da qui in avanti definito "Codice del terzo settore"), e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita quale Ente del Terzo Settore Il Tre Ruote Ebbro A.P.S., con sede in via Giannone n.4 a Locorotondo (BA).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio direttivo. Il Trasferimento della sede legale in un'altra città dovrà essere disposta con l'Assemblea di modifica dello statuto.

Essa è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge in materia.

CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

Art.2 A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, Il Tre Ruote Ebbro APS ricomprenderà nella denominazione l'acronimo ETS.

Dal momento dell'iscrizione al RUNTS, la denominazione diventerà "Il Tre Ruote Ebbro Associazione di promozione sociale"ETS.

Art.3 L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci, che con i terzi, nonché nell'accettazione delle norme del presente Statuto. L'Associazione potrà partecipare quale Socio ad altri Circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali e culturali.

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

Art.4 La durata dell'Associazione è illimitata.

SCOPI E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Art.5 L'associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della cittadinanza attiva.

Art.6 L'associazione persegue senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi.

Art.7 L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Art.8 In linea con l'art.5 c.1 del codice del terzo settore, essa opera nei seguenti settori:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) formazione universitaria e post-universitaria;

- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - g) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
 - h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - l) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - m) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - n) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - o) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - p) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
 - q) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - r) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- A titolo esemplificativo e non tassativo l'associazione svolgerà le seguenti attività:
- a) attività culturali: tavole rotonde, convegni, congressi, conferenze, dibattiti, mostre, inchieste, seminari, istituzioni e gestione di biblioteche, proiezione di film e documentari culturali e di interesse per soci, mostre fotografiche, di pittura, scultura, ecc...
 - b) attività ambientali: studi e iniziative per la tutela dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici. Il Consiglio Direttivo potrà nominare un'apposita commissione di esperti anche esterni all'associazione.
 - c) attività ricreative: teatro e intrattenimenti musicali da parte dei soci e di compagnie e complessi esterni all'associazione; intrattenimenti per anziani, per bambini, ricreativi in genere, pranzi sociali, proiezione di film e documentari.
 - d) attività associative: incontri, manifestazioni fra soci in occasione di festività, ricorrenze ed altro.
 - e) attività di formazione: corsi di preparazione e di perfezionamento di vario genere, costituzione di comitati o gruppi di studio e ricerca.
 - f) attività editoriali: pubblicazione di una rivista-bollettino, pubblicazione di atti di convegni, seminari, studi e ricerche.
 - g) attività di volontariato di vario genere. Le iniziative di volontariato possono essere svolte dall'associazione tanto direttamente tanto in collaborazione con altri enti pubblici e privati;
 - h) attività a carattere ludico e/o sportivo;
 - i) attivazione di spazi di coworking.

SOCI

Art.9 Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Art.10 Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Art.11 Il mantenimento dello status di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art.12 La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al consiglio direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art.13 I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta da formularsi al presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno inoltre il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto al patrimonio della stessa.

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

Art.14 La qualità di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro la presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

VOLONTARI

Art.15 Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta e in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in nessun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione solo le spese sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'articolo 17 comma 4 del D.Lgs del 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del consiglio direttivo che stabilisca le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente, di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'Art. 18, comma 1, del D.lgs. n.117/2017, sono assicurati contro infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

SOSTENITORI

Art.16 Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono realizzate dall'ente.

LAVORATORI

Art.17 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto e al proseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Art.18 Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Organo di controllo, laddove eletto e obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- Il Revisore dei Conti, laddove eletto.

Art. 19 Tutte le cariche sociali sono elettive.

L' ASSEMBLEA

Art. 20 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è costituita da tutti i soci iscritti in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato ha diritto ad un voto se iscritto nei libri sociali da almeno tre mesi.

L'assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta l'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'assemblea, il Consiglio direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art.21 L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax, email ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscono la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'assemblea.

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

Art.22 All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- discutere e approvare il bilancio;
- approvare il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definire il programma annuale delle attività;
- procedere all'elezione e alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti che al momento è definito in un numero di sette;
- eleggere e revocare i componenti dell'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore;
- nominare e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione e contributi associativi nonché la penale per ritardati pagamenti;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione, sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di competenza e sugli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- deliberare su tutti gli argomenti di carattere straordinario sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- ratifica le delibere del consiglio direttivo sulla perdita dello status di socio nei casi previsti dal presente statuto;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo, o dallo statuto alla sua competenza.

Art.23 L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art.24 Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.25 Per lo scioglimento dell'assemblea e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 26 Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità, i componenti del consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.27 Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri, eletti dall'Assemblea sempre tra i soci ed è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo.

L'Assemblea determina la durata in carica del Consiglio Direttivo che non potrà essere comunque inferiore ad anni tre. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel R.U.N.T.S., allorché istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se distintamente o

congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel R.U.N.T.S.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il consiglio direttivo può essere convocato telefonicamente anche con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 28 Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vicepresidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale delle attività;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio di esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e l'approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e l'approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza del presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art.29 In caso venga a mancare in modo reversibile uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo dalla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare la metà dei consiglieri, il Presidente indice nuove elezioni.

IL PRESIDENTE

Art.30 Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale.

Dura in carica quanto il consiglio direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal vice-presidente vicario.

In caso di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del consiglio direttivo. Qualora il consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il presidente.

IL TESORIERE

Art.31 Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni del Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere è affidato il compito di curare materialmente la gestione economica dell'associazione in ossequio a norme operative che lo stesso Consiglio può emanare con salvezza dei poteri e doveri statuari che li competono.

IL SEGRETARIO

Art.32 Al segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di consiglio ed assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

ORGANO DI CONTROLLO

Art.33 Qualora i ricavi dell'associazione superino i limiti indicati nell'art.30 del Codice del Terzo Settore, l'assemblea elegge un organo di controllo, in applicazione dell'art.2399 del Codice Civile e tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397 comma2, del codice civile, purché i predetti requisiti siano posseduti da almeno uno dei componenti.

Art.34 L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

Art.35 All'organo di Controllo spettano i seguenti compiti:

- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
- attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio;
- procedere anche individualmente e in ogni momento, ad atti di ispezione chiedendo notizie sulle operazioni sociali o su determinate attività.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art.36 Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.31 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisori iscritta nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso l'Assemblea può decidere o meno di nominare l'organo di revisione a seconda delle esigenze dell'ente.

FINANZE E PATRIMONIO

Art.37 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la loro chiusura verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura del bilancio sociale.

Art.38 Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con indicazione di proventi e oneri dell'associazione e della relazione di bilancio che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate inferiori ai 220.000,00, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Art.39 Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalla quota d'iscrizione della tessera da versarsi all'atto di iscrizione in qualità di socio dell'associazione;
- b) dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- d) da versamenti volontari degli associati;

- e) da convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti di terzi o associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie;
 - f) da contributi di pubblica amministrazione, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
 - g) rendite del proprio patrimonio;
 - h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore comunque secondarie e strumentali a quelle di interesse generale definite nel presente statuto.
- Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

IL PATRIMONIO SOCIALE

Art.40 Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art.41 Il Patrimonio sociale deve essere usato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali non sono trasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

LIBRI SOCIALI

Art.42 L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle liberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Art.43 Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività associativa con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci e la consultazione anche se custoditi presso professionisti di cui l'ente si avvale.

Le richieste di accesso ai documenti vengono indirizzate al presidente dell'associazione.

BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Art.44 Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100.000 euro annui, l'associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o del sito internet della rete associativa a cui eventualmente aderisce, comma 2 art.14 D.lgs 117, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Art.45 Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dal presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'ente non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del consiglio direttivo, sarà interamente devoluto, previo parere favorevole dell'ufficio regionale del R.U.N.T.S. e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, a Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'associazione pertanto è tenuta ad inviare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizione del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n.82.

NORME FINALI E GENERALI

Art.46 Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti legislazioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, al d.lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

